

Comune di VINZAGLIO
Provincia di NOVARA

CODICE ENTE	CODICE MATERIA
.....
DELIBERAZIONE N. 13	
Data 28 APRILE 2016	

(¹) C O P I A

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: ADESIONE ALL'UNIONE DEI COMUNI OLTRE SESIA. APPROVAZIONE STATUTO.

L'anno DUEMILASEDICI addì VENTOTTO del mese di APRILE alle ore 21.00 nella Sala delle adunanze Consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a Seduta Consiliare, in sessione ordinaria ed in prima convocazione, i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

		Pres.	Ass.			Pres.	Ass.
OLIVERO	Giuseppe	SI		PADERNO	Gian Mauro	SI	
BANFO	Massimo	SI		ANTONELLI	Massimo	SI	
DI PIERO	Paolo	SI		CIANCIOLI	Alessandro	SI	
DI VITO	Giuseppe	SI					
NEBBIA	Giovanni	SI					
PEZZANA	Simona	SI					
TANNORELLA	Calogera		SI				
BANFO	Pierluigi	SI					
				Totali	07	04	

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Giuseppe CARE¹ il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Sig. GIUSEPPE OLIVERO assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato, posto al N. 10 dell'ordine del giorno

¹ Originale (oppure) copia.

Assume la presidenza il Sindaco GIUSEPPE OLIVERO in qualità di Presidente, assistita dal Segretario Comunale Dott. Giuseppe Carè.
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno punto n. 10

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso

inoltre che il D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. 122/2010, così come recentemente modificato dal D.L. 95/2012, convertito in Legge 07/08/2012 n. 135, obbliga i comuni sotto i 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane, esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole e il comune di Campione d'Italia, ad esercitare le proprie funzioni fondamentali mediante forme associative e segnatamente le convenzioni o le unioni di comuni; Il limite non si applica alle unioni di comuni già costituite.

Visto

l'art. 14, dl 78/2010 convertito in legge 122/2010, così come recentemente modificato dal D.L. 95/2012, convertito in Legge 07/08/2012 n. 135, ai sensi del quale:

27. Ferme restando le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, sono funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione:

- a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
- b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
- c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
- d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovra comunale;
- e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
- g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
- h) edilizia scolastica, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
- i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali e statistici, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale (138).

28. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane, esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole e il comune di Campione d'Italia, esercitano obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione, le funzioni fondamentali dei comuni di cui al comma 27, ad esclusione della lettera l). Se l'esercizio di tali funzioni è legato alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, i comuni le esercitano obbligatoriamente in forma associata secondo le modalità stabilite dal presente articolo, fermo restando che tali funzioni comprendono la realizzazione e la gestione di infrastrutture tecnologiche, rete dati, fonia, apparati, di banche dati, di applicativi software, l'approvvigionamento di licenze per il software, la formazione informatica e la consulenza nel settore dell'informatica (135) (136).

28-bis. Per le unioni di cui al comma 28 si applica l'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni. Ai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti si applica quanto previsto al comma 17, lettera a), dell'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 (139).

29. I comuni non possono svolgere singolarmente le funzioni fondamentali svolte in forma associata. La medesima funzione non può essere svolta da più di una forma associativa.

30. La regione, nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, individua, previa concertazione con i comuni interessati nell'ambito del Consiglio delle autonomie locali, la dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica per lo svolgimento, in forma obbligatoriamente associata da parte dei comuni delle funzioni fondamentali di cui al comma 28, secondo i principi di efficacia, economicità, di efficienza e di riduzione delle spese, secondo le forme associative previste dal comma 28. Nell'ambito della normativa regionale, i comuni avviano l'esercizio delle funzioni fondamentali in forma associata entro il termine indicato dalla stessa normativa (140).

31. Il limite demografico minimo delle unioni di cui al presente articolo è fissato in 10.000 abitanti, salvo diverso limite demografico individuato dalla regione entro i tre mesi antecedenti il primo termine di esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali, ai sensi del comma 31-ter (141).

31-bis. Le convenzioni di cui al comma 28 hanno durata almeno triennale e alle medesime si applica, in quanto compatibile, l'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Ove alla scadenza del predetto periodo, non sia comprovato, da parte dei comuni aderenti, il conseguimento di significativi livelli di efficacia ed efficienza nella gestione, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sei mesi, sentita la Conferenza Stato-Città e autonomie locali, i comuni interessati sono obbligati ad esercitare le funzioni fondamentali esclusivamente mediante unione di comuni (142).

31-ter. I comuni interessati assicurano l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo:

- a) entro il 1^o gennaio 2013 con riguardo ad almeno tre delle funzioni fondamentali di cui al comma 28;
- b) entro il 1^o gennaio 2014 con riguardo alle restanti funzioni fondamentali di cui al comma 28 (142)".

Che l'art. 14 comma 31 – quater del D.L. su indicato prevede che nel caso in cui non venga rispettata da parte dei comuni la tempistica per l'esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali il Prefetto assegna agli enti inadempienti un termine perentorio entro il quale provvedere e decorso inutilmente detto termine trova applicazione l'art. 8 della legge n. 131 del 5.06.2003;

Che

con nota pervenuta al prot. n. 160 del 15.01.2016, il Presidente dell'Unione tra i comuni di San Nazzaro Sesia e Villata ha richiesto a questa amministrazione intendimento ad entrare a far parte di detta aggregazione,

Vista

la nota prot.n. 176 del 16.01.2016, con la quale questa Amministrazione ha comunicato l'interesse a partecipare a detta Unione;

Valutata

perciò l'intenzione dei comuni di Villata, San Nazzaro Sesia, Caresanablot, Olcenengo e Vinzaglio di costituire tra loro una “unione di comuni” cui conferire la gestione delle funzioni fondamentali al fine di garantire il conseguimento di significativi livelli di efficacia ed efficienza nella gestione;

Visto

l'art. 32 del D.Lgs. 267/00 in materia di unione di comuni riscritto dall'art. 19 del D.L. 95/2012, convertito in Legge 07/08/2012 n. 135;

Viste

in particolare le seguenti leggi regionali: n.11/2012, n.3/2014 e DGR n.8-1141 del 09.03.2015

Tutto ciò premesso,

ritenuto conveniente ed opportuno costituire tra i comuni di VILLATA, SAN NAZZARO SESIA, CARESANABLOT, OLCENENGO E VINZAGLIO una unione di comuni cui conferire alcune funzioni fondamentali.

Dato atto che

all'atto della costituzione dell'unione saranno contestualmente trasferite le seguenti funzioni:

- a) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo stato dalla normativa vigente
- b) attività in ambito comunale di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- c) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle rispettive prestazioni ai cittadini secondo quanto previsto dall'art. 118 quarto comma della Costituzione;
- d) edilizia scolastica, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
- e) Polizia Municipale e Polizia Amministrativa locale

mentre le rimanenti funzioni fondamentali saranno trasferite all'unione entro altro termine previsto dalla legge o esercitate in forma associata;

Dato atto che

a fronte di tale trasferimento devono essere trasferite all'unione le necessarie risorse umane e finanziarie

Dato atto che

tal riparto finanziario è volto a coprire le spese generali nonché le spese per le funzioni e i servizi trasferiti da tutti gli enti (art. 4, comma 5), mentre per le funzioni e servizi trasferiti o delegati dai singoli Comuni la quota di partecipazione è determinata in base al costo determinato nei singoli atti di trasferimento e recepiti dagli Organi dell'Unione;

Letto ed esaminato

lo schema di statuto della costituenda unione nel quale sono contenute le norme relative agli organi dell'unione e le modalità per la loro costituzione, le funzioni svolte dall'unione e le corrispondenti risorse assegnate;

Visto

altresì lo schema di statuto e atto costitutivo;

Visto

l'art. 32 del D.Lgs. 267/00 ai sensi del quale l'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dai consigli dei comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie;

Visto

l'art. 6, comma 4, del D.Lgs. 267/00, ai sensi del quale gli statuti sono deliberati dai rispettivi consigli con **il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati**. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie;

Visto

l'art. 42 del D.Lgs. 267/00 circa le competenze del consiglio;

Visti

i pareri espressi dai responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/00.

Con voti favorevoli n. 7 contrari n. 0 astenuti n. 0

D E L I B E R A

1. di aderire per le motivazioni in premessa indicate all'unione tra i comuni di Villata e San Nazzaro Sesia attualmente costituita;
2. di approvare l'allegato Statuto della costituenda unione di comuni denominata "UNIONE DEI COMUNI OLTRE SESIA" tra i comuni di VILLATA, SAN NAZZARO SESIA, CARESANABLOT, OLCEENENGO, VINZAGLIO;
3. Di approvare conseguentemente l'allegato schema di atto costitutivo;
4. Di trasferire all'Unione, con la sottoscrizione dell'atto costitutivo le seguenti funzioni fondamentali (art. 5, comma 1 dello statuto):
 - a) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo stato dalla normativa vigente
 - b) attività in ambito comunale di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
 - c) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle rispettive prestazioni ai cittadini secondo quanto previsto dall'art. 118 quarto comma della Costituzione;
 - d) edilizia scolastica, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
 - e) Polizia Municipale e Polizia Amministrativa locale
5. Di dare atto che a fronte di tale trasferimento devono essere trasferite all'unione le necessarie risorse umane e finanziarie,
6. Di dare atto che l'unione succede a titolo universale per le funzioni trasferite a tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dei comuni aderenti sia nei rapporti con i terzi che nei rapporti con i dipendenti, che vengono trasferiti nei ruoli organici dell'unione ovvero temporaneamente comandati o distaccati presso l'unione;
7. Di trasmettere il presente atto al presidente dell'unione tra i comuni di Villata e San Nazzaro per i relativi provvedimenti di competenza
8. Di dare atto infine che fino alla nomina del Segretario dell'unione, le relative funzioni saranno assolte dal segretario del comune più popoloso.
9. Di dichiarare, stante l'urgenza di provvedere, con separata votazione voti favorevoli n. 7 contrari n. 0 astenuti n. 0, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.18/08/2000 n. 267 e s.m.i.

IL PRESIDENTE
Geom. Giuseppe Olivero

Firmato in originale



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giuseppe Carè

Firmato in originale

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;

Visto lo Statuto Comunale,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)

09 MAG. 2016

Dalla residenza comunale, li



Il Responsabile del Servizio

Dott. Giuseppe Carè

Firmato in originale

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal al ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, li

Il Responsabile del Servizio
Dott. Giuseppe Carè

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Vinzaglio 09 MAG. 2016



Il Responsabile del Servizio
Dott. Giuseppe Carè